

P.U. 367-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Terza Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente

Dott.ssa Patrizia Fantin Giudice

Dott.ssa Arianna Toppan Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 367-1/2025
promosso da

GIOVANNI GIUGLIANO (C.F.: _____, residente in _____

_____, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Ioghà ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ponte San Pietro, Via Roma 51/H

Conclusioni nell'interesse di Giovanni Giugliano:

-) dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata in capo al
ricorrente, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, alle condizioni di
liquidazione sopraindicati e in particolare la messa a disposizione dei creditori
personali di una somma pari ad euro _____ mensili per _____ mensilità, nonché la
tredicesima mensilità;
-) nominare il giudice delegato e il liquidatore, il quale, per ragioni di economia
processuale, si domanda che, ex art. 270, comma 1, lett.b), C.C.I.I., possa essere
individuato nel medesimo professionista già nominato quale Gestore della Crisi per
la presente procedura;
-) adottare tutti i provvedimenti previsti dagli artt. 66 C.C.I.I. e 268 E SS C.C.I.I.;
-) disporre che, per tutta la durata della procedura, non possano, sotto pena di nullità,
essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive diverse dalla procedura di
liquidazione controllata stessa, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio



oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con interruzione e sospensione di quelle eventualmente in corso;

-) disporre che non possano quindi essere proseguiti pignoramenti presso terzi, ordinando la sospensione delle trattenute operate sul reddito e sulla retribuzione del ricorrente, nonché di quelle relative al finanziamento contro cessione del quinto e alla delegazione di pagamento in corso di scomputo sulla sua busta paga, in quanto inopponibili alla procedura.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- con ricorso depositato in data 24.10.2025, GIOVANNI GIUGLIANO ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- il ricorrente ha dedotto, tra le altre cose: a) di trovarsi in stato di sovraindebitamento e di non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui all'istanza; b) che la situazione di sovraindebitamento deriverebbe dai debiti contratti per:
 -); c) di percepire un reddito netto da lavoro dipendente pari ad € mensili, senza considerare la cessione del quinto dello stipendio pari ad €) e la trattenuta per pignoramento in corso di € ; d) che la moglie percepisce un reddito netto di € mensili; e) di non essere proprietario di beni immobili e di essere titolare di un'autovettura Seat Ibiza, anno 2008, targa n. , del valore di € 1.000,00 – che, come si apprende dalla relazione dell'O.C.C. è in uso al padre del ricorrente; f) che il saldo del conto corrente bancario intestato al debitore al momento del deposito dell'istanza è pari ad € ; g) che le spese familiari ammonterebbero complessivamente ad € 0, oltre € di spese gravanti sul solo ricorrente per il e per il ; h) che i debiti contratti dal ricorrente ammonterebbero ad € ; i) che il ricorrente metterebbe a disposizione dei creditori la somma di €) mensili per 36 mesi, oltre alla tredicesima mensilità;
- al ricorso è stata allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Erika Michelozzi, la quale ha:



- esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
- indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle certificazioni uniche, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure P.R.A. e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

- dalla relazione dell'O.C.C. e dalla documentazione ad esso allegata è possibile, inoltre, ricavare le informazioni oggetto della documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile, in quanto compatibile, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in forza del richiamo contenuto all'art. 65, c. 2, CCII e, in particolare:
 - la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata;
 - l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
 - l'indicazione debiti fiscali e contributivi;
 - l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
 - l'indicazione che dall'esame dei documenti consegnati e da quanto verificato attraverso l'accesso alle banche dati pubbliche non risultano atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto GIOVANNI GIULIANO risiede da oltre un anno a _____ il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;



Sent. n. 304/2025 pubbl. il 29/12/2025

Cron. n. : 6748/2025

Rep. n. 443/2025 del 30/12/2025

- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto egli non riveste la qualifica di imprenditore, essendo lavoratore dipendente, con mansioni di addetto al servizio di portineria, presso ATM; conseguentemente il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, ma riveste la qualità di debitore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII con diritto all'accesso alla procedura di cui agli art. 268 e ss. CCII;
- ricorre il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate ulteriori domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo il debitore più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a €
e da tabella che segue (cfr., p. 18 relazione OCC):

Creditori	Tipologia	priv./prelaz.	chirografo
Agenzia delle Entrate - Riscossione	Obbligazioni miste		
AK Nordic AB (cessionario del credito di Deutsche Bank S.p.A.)	Finanziamento		5
Arval Service Lease Italia S.p.A. (Allegato doc. 60)*	Locazione a lungo termine di veicolo senza conducente		1
Fincontinuo S.p.A.	Finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio		6
Crio SPV 4 S.r.l. (cessionaria del credito di Ibis Npl Investing S.p.A. a sua volta cessionaria del credito di Findomestic Banca S.p.A.)	n. 3 finanziamenti		
Kruk Investimenti S.r.l. (cessionaria del credito di Santander Consumer Bank S.p.A.)	Finanziamento Pignoramento presso terzi avanti il Trib. di Monza - R.G. n. 1339/2023		
Europa Factor S.p.A. (cessionaria del credito di Vodafone Italia S.p.A.)	Utenza telefonica		1
BNL	Scoperto di conto		
Avv. Ioghià	Prestazioni professionali		

Totale debiti salvo e. & o.

e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, costituito esclusivamente dalla retribuzione percepita dal lavoratore, pari a circa €
netti, al netto della trattenuta per pignoramento presso terzi in corso e della cessione del quinto dello



stipendio (v. infra), oltre ad esigue somme depositate sui conti correnti intestati al debitore.

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta infatti che il ricorrente:

- non è proprietario di beni immobili;
 - è proprietario dei seguenti beni mobili registrati: Seat Ibiza, targata immatricolata in data 19 settembre 2008, del valore indicato dal debitore di € 1.000,00 e in visura PRA di € 500,00;
 - è titolare di numerosi conti correnti e carte prepagate, ma con esigui saldi attivi, complessivamente pari ad € 441,57 (cfr., pp. 15-17 relazione OCC).
- come attestato dall'O.C.C., risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall'attività di liquidazione dell'attivo, pari a € 1.000,00 in tre anni, è superiore ai crediti prededucibili già maturati (€ 1.000,00) oltre accessori per il compenso dell'O.C.C.);
 - quanto ai crediti e ai debiti del debitore compresi nella liquidazione va sin da ora precisato che:
 - 1) effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII, sicché dovrà cessare la trattenuta del quinto dello stipendio per effetto del pignoramento presso terzi promosso da Kruk Investimenti S.r.l. in danno del debitore, ove ancora in essere;
 - 2) deve ritenersi cessata l'operatività della cessione del quinto dello stipendio in favore di Fincontinuo S.p.A., considerato che, per un verso, a norma del combinato disposto degli artt. 270, c. 5, 142 e 151 CII, sono compresi nella liquidazione anche i beni, compresi i futuri crediti da lavoro, che pervengono al debitore durante la procedura; per altro verso, la liquidazione controllata apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del debitore, sicché non è concepibile la soddisfazione di alcuni di essi al di fuori del concorso;
 - in relazione al contratto di noleggio di autovettura di cui il debitore e l'OCC danno atto (cfr., doc. n. 8ter allegato alla relazione dell'OCC), si applica il disposto dell'art. 270, c. 6, CCII; si invita sul punto sin da ora l'OCC a valutare lo scioglimento del contratto, considerata la proprietà in capo al debitore di diverso autoveicolo (Seat).



Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di GIOVANNI GIULIANO.
Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C., Dott.ssa Erika Michelozzi, deve essere nominato Liquidatore, mentre può essere omesso l'ordine di cui all'art. 270, c. 2, lett. c) CCII avendo il debitore già depositato l'elenco dei creditori

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di GIOVANNI GIUGLIANO (C.F. _____), residente in I _____

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **Dott.ssa Arianna Toppan**.

NOMINA Liquidatore la Dott.ssa Erika Michelozzi (C.F. MCHRKE77A70F704U);

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;



Sent. n. 304/2025 pubbl. il 29/12/2025

Cron. n. : 6748/2025

Rep. n. 443/2025 del 30/12/2025

d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 17.12.2025.

Il Giudice Estensore

dott.ssa Arianna Toppan

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

